

INVITALIA

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO	
PROTOCOLLO GENERALE - ENTRATA	
03 OTT. 2024	
Prot. n° 5661	
DISTRIBUZIONE INTERNA	
Amministratore Delegato	

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO	
PROTOCOLLO GENERALE - USCITA	
07 OTT. 2024	
Prot. n° 2502	azienda speciale
PALAEXPO	
PROG. ORD. 77	
Cod. Int. 25 - 0000-01	

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 della Legge 7 agosto del 1990, n. 241 e dell'art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023

L'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO, con sede legale in Roma, via Nazionale n. 194, C.F. 97152030587 e P. IVA 05902651008, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, Fabio Merosi;

(di seguito, "PalaExpo" o "l'Azienda")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A – INVITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Bernardo Mattarella;

(di seguito, "INVITALIA" o "L'Agenzia")

di seguito, congiuntamente, "Le Parti";

PREMESSO CHE

L'Azienda Speciale Palaexpo è un Ente strumentale di Roma Capitale, costituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150/97, a cui è stata affidata la gestione, tra le altre, del Palazzo delle Esposizioni, sito in via Nazionale n. 194;

INVITALIA è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e ha come azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF"), che esercita i propri diritti in accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito "MIMIT"), il quale svolge funzioni di indirizzo e di controllo dell'Agenzia. Essa agisce su mandato del Governo e opera prevalentemente in Italia per dare impulso alla crescita economica del Paese, incrementando la competitività dei territori, in particolare del Mezzogiorno;

le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in reciproca collaborazione, di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

L'Azienda, inoltre, ai sensi dell'art. 2, punti 2 e 3, del proprio Statuto "...può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari e affini (...) che siano ad essa affidati dal Comune di Roma o da altri Enti pubblici e privati" e "provvede alle attività costituenti l'oggetto sociale direttamente, tramite contratti di incarico professionale o a mezzo di accordi contrattuali, previste dalle Leggi in vigore, con imprese pubbliche e/o private ...";

nell'intento di perseguire, quale comune obiettivo, la realizzazione di un progetto riguardante i temi del lavoro e della cultura d'impresa, le Parti hanno stabilito di addivenire al seguente Accordo di collaborazione per disciplinare le funzioni e i ruoli di ciascuna di esse;

le Parti hanno concordato di sottoscrivere il presente Accordo ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 della Legge 7 agosto del 1990, n. 241 e dell'art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 del Codice degli Appalti, al fine di collaborare agli obiettivi di comune interesse orientati a diffondere - all'interno del Palazzo delle Esposizioni di Roma - la cultura imprenditoriale, sottolineandone il valore di motore per la valorizzazione delle capacità del singolo a vantaggio della società e dello sviluppo territoriale, nonché a promuovere le opportunità, i servizi e gli strumenti agevolativi messi a disposizione dal Governo e gestiti da Invitalia; il tutto in appositi momenti di animazione rivolti, in special modo, a donne e giovani, intercettando così anche nuove vocazioni imprenditoriali e/o progetti di sviluppo;

il presente Accordo ha, dunque, l'obiettivo di disciplinare le modalità di realizzazione da parte di PalaExpo e di Invitalia della Mostra sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo - il cui titolo verrà precisato in seguito - nonché le modalità di rimborso dei costi sostenuti dal PalaExpo per la messa a disposizione dei propri servizi.

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate
convengono e stipulano quanto segue.**

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto e finalità

Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito della reciproca collaborazione e ciascuna per quanto di propria competenza, intendono attuare una forma di cooperazione - di interesse comune - finalizzata alla realizzazione di un progetto riguardante i temi del lavoro e della cultura d'impresa.

Nello specifico, il predetto progetto comune è volto alla realizzazione di una mostra, curata dagli esperti del PalaExpo e realizzata con il contributo di video e immagini d'archivio, che ripercorra i grandi cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro - a seguito delle grandi rivoluzioni tecnologiche dal Dopoguerra ad oggi - che hanno portato non solo la nascita di nuovi mestieri, ma anche grandi cambiamenti nella vita delle persone e delle comunità.

Dunque, attraverso la Mostra, le Parti mirano a diffondere la cultura imprenditoriale, sottolineandone la funzione di "motore" per la valorizzazione delle capacità di ciascuno a vantaggio della società e dello sviluppo territoriale.

Inoltre, tale progetto, in un'epoca di veloci, enormi e inedite trasformazioni, si propone, anche, come momento di riflessione sull'evoluzione dell'industria e del sistema di relazioni all'interno

dei luoghi di lavoro in Italia, nonché come strumento volto a promuovere le opportunità, i servizi e gli strumenti agevolativi messi a disposizione dal Governo e gestiti da Invitalia, intercettando, in tal modo, anche nuove vocazioni imprenditoriali e/o progetti di sviluppo.

ART. 3 – Obblighi delle Parti

In particolare, nell'ambito del presente Accordo, le Parti si obbligano a:

- favorire la reciproca collaborazione al fine di garantire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale, e migliorare i servizi turistici offerti;
- adottare ogni strumento utile alla salvaguardia del patrimonio culturale e artistico;
- favorire lo sviluppo delle attività creative e culturali, mirate a promuovere e a tutelare il patrimonio storico e artistico;
- elaborare misure e piani d'intervento per diffondere e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico italiano;
- promuovere iniziative *ad hoc* in grado di mettere a sistema le attività culturali svolte dalle Parti;
- fornire il supporto delle rispettive competenze specifiche.

ART. 4 – Accordi Operativi

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di un Accordo Operativo tra le Parti, nel quale saranno disciplinati i profili organizzativi e realizzativi della Mostra, oltre che la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie appositamente dedicate all'evento.

Detto Accordo sarà dedicato alla disciplina organizzativa ed economica delle seguenti attività:

- progettazione, concept, quindi ideazione, e cura della mostra, design dell'allestimento, nonché allestimento e disallestimento pratico;
- fornitura e gestione di attrezzature audiovisive per la proiezione di video ed esposizione di foto;
- campagna di comunicazione.

Resta inteso che ciascuna Parte parteciperà e contribuirà alla realizzazione delle attività di cui al predetto Accordo Operativo con risorse proprie e ciascuna fino alla concorrenza delle proprie capacità finanziarie.

ART. 5 – Tavolo di coordinamento

Per l'attuazione del presente Accordo è istituito un tavolo di coordinamento, costituito da un membro per ciascun Ente. E segnatamente:

- per il PalaExpo: dal Direttore Operativo, Dott.ssa Daniela Picconi;

- per INVITALIA: dalla Responsabile dell'U.O. Relazioni Istituzionali, Dott.ssa Federica Serra.

Il tavolo si riunirà, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con cadenza variabile, anche da remoto, su impulso di una delle Parti.

ART. 6 - Durata

La Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per i successivi 8 (otto) mesi ed è, eventualmente, rinnovabile in forma scritta tra le Parti.

ART. 7 – Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività discendenti dal presente Accordo di Collaborazione, per le quali le stesse si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, non comportano alcun onere e che - in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo III dell'Accordo Operativo (*All. I*) - regolamenteranno il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività.

ART. 8 – Crediti

La comunicazione relativa a tutte le attività realizzate in esecuzione del presente Accordo riporterà i loghi di ciascuna delle Parti.

ART. 9 – Proprietà e uso comune dei risultati della Mostra

Salvo il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, il concept della mostra, gli allestimenti ed i materiali di comunicazione realizzati nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo, saranno di proprietà comune delle Parti, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati, ovvero esposti, presso sedi qualificate previa intesa tra le medesime Parti.

In tal caso, l'organizzatore della successiva Mostra dovrà farsi carico di ottenere anche i diritti di autore e di esposizione sulle opere.

ART. 10 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere nel modo sopraenunciato un accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e all'interpretazione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 11 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si obbliga a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, dati, notizie, informazioni, ecc., che vengano messi a sua disposizione dall'altra Parte o che, comunque, riguardino l'esecuzione del presente Accordo.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i loro dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del Regolamento Generale (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti dichiarano di essere a conoscenza che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo e, di conseguenza, si autorizzano reciprocamente al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.

ART. 13 - Norme applicabili

Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche Amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.

Il presente Accordo è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, e ogni sua modifica o integrazione sarà valida ed efficace soltanto se adottata in forma scritta ed espressamente approvata dalle Parti.

ART. 14 – Rinvio

Per tutto quanto sin qui non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché gli usi vigenti e non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché alla buona fede tanto nell'interpretazione quanto nell'esecuzione dello stesso.

Allegati:

1. Accordo Operativo per la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie appositamente dedicate all'evento.

Letto, approvato e sottoscritto

PALAEXPO
Il Direttore Generale
Dott. Fabio Merosi



INVITALIA
L'Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella



Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE INVESTIMENTI E
SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
02.10.2024 14:36:57 GMT+01:00

ACCORDO OPERATIVO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI DELLA MOSTRA SULLE TEMATICHE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO

L'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 194, C.F. 97152030587 e P. IVA 05902651008, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, Fabio Merosi;

(di seguito, **"PalaExpo"** o **"l'Azienda"**)

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A – INVITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Bernardo Mattarella;

(di seguito, **"Invitalia"** o **"L'Agenzia"**)

di seguito, congiuntamente, **"Le Parti"**;

* * *

I - Premesse

Il presente Accordo Operativo costituisce parte integrante dell'Accordo di Collaborazione, siglato dalle Parti, come sopra rappresentate, ed è volto a disciplinare i profili organizzativi e realizzativi della **mostra sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo** (di seguito, la Mostra) - il cui titolo verrà precisato in seguito - che si terrà presso la Sala Fontana del Palazzo Esposizioni in Roma - oltre che la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie appositamente dedicate all'evento.

Nello specifico, il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina organizzativa e economica delle seguenti attività:

- progettazione, concept, quindi ideazione, e cura della Mostra, design dell'allestimento, nonché allestimento e disallestimento pratico;
- fornitura e gestione di attrezzature audiovisive per la proiezione di video ed esposizione di foto;
- campagna di comunicazione.

Si premette che la Mostra sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo dovrà essere realizzata con una selezione di fotografie e video provenienti principalmente dalle Direzione Teche della RAI e dall'Archivio Luce Cinecittà, nonché da altri archivi storici, come - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Fondazione Alinari.

Invitalia, previa autorizzazione della Direzione Teche della Rai e dell'Archivio Luce Cinecittà, metterà a disposizione le immagini e i video di cui ha già acquisito i diritti. Sarà cura del PalaExpo acquisirne di nuovi, presso gli stessi archivi o in altri di uguale valore e prestigio.

II. Attività da svolgere in collaborazione

Il **PalaExpo** e **INVITALIA** collaborano, per la realizzazione della suddetta Mostra, nella realizzazione delle seguenti attività:

- **progettazione**, condivisa dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta tra le Parti;
- **concept**, quindi ideazione, e cura della Mostra, nonché design dell'allestimento;
- **allestimento** e disallestimento pratico;
- **fornitura e gestione** di attrezzature audiovisive per la proiezione di video ed esposizione di foto; Nello specifico:
 - le fotografie dovranno essere distribuite in otto teche (ognuna contenente 12 stampe, con didascalie e un testo introduttivo) e sui muri in cornici, da un minimo di n. 6 a un massimo di n. 10 foto per decennio;
 - i video dovranno essere n. 8 e dovranno essere proiettati sul muro con i proiettori appoggiati su plinti;
- **location**: la Mostra sarà realizzata presso la Sala Fontana e nei tre corridoi adiacenti del Palazzo delle Esposizioni in Roma. Nello specifico, la Mostra avrà una durata di n. 49 (quarantanove) giorni, comprensivi dei giorni di chiusura (il lunedì), a cui si aggiungono 3 (tre) giorni per l'allestimento e 2 (due) per il disallestimento, per complessivi 54 giorni;
- **spazi**: il PalaExpo metterà a disposizione della Mostra:
 - la Sala Auditorium per la conferenza stampa di INVITALIA (ipotizzata tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2025);
 - la Sala Cinema per proiezioni di filmati e/o incontri per n. 3 (tre) giorni;
- **attività di promozione nel laboratorio**: il PalaExpo e INVITALIA si occuperanno di realizzare max n. 4 (quattro) momenti dedicati ad attività di animazione e promozione sul "fare impresa", rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 anni;
- **catalogo**: il PalaExpo e INVITALIA si occuperanno della predisposizione e realizzazione di un catalogo della Mostra a corredo delle attività realizzate, che potrà essere omaggiato ai visitatori;
- **campagna di comunicazione**: il PalaExpo e INVITALIA si occuperanno della creazione e della realizzazione delle attività relative alla campagna di comunicazione della Mostra. Si precisa che il logo di INVITALIA e del PalaExpo dovrà essere presente su:
 - spazi di affissione cittadina;
 - spazi pubblicitari sulla stampa di settore (se presenti);
 - sito del Palazzo Esposizioni in Roma;
 - colophon ingresso Mostra;
 - pannello sul lato d'ingresso della Mostra, sito in Via Milano - Roma;
 - comunicato stampa;
 - colophon del catalogo della Mostra (se presente);
 - cartelli finali reel social;
 - cartelli finali video conferenze (se presente il Public Program).

Nell'ambito della campagna di comunicazione, INVITALIA avrà a disposizione: n. 30 (trenta) cataloghi della Mostra; n. 50 (cinquanta) inviti per l'inaugurazione; n. 250 (duecentocinquanta) prenotazioni per visitare la Mostra in una o più giornate dedicate agli ospiti Invitalia; n. 30 (trenta) membership dual.

Il Concept della mostra, gli eventuali allestimenti, nonché i materiali di comunicazione potranno essere utilizzati dalle Parti, così come definito all'art. 9 dell'Accordo di Collaborazione. Nello

specifico, per quanto concerne i materiali di comunicazione, l'utilizzo si intende limitato soltanto a quelli con marchio e logo della Parte che intende utilizzarli.

III. Risorse finanziarie

Le Parti concordano che il rimborso delle spese sostenute dal PalaExpo, ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo II, sono a carico di INVITALIA e ammontano complessivamente a euro **120.000,00** (centoventimila/00), oltre IVA.

L'importo dovuto, a titolo di rimborso, sarà versato da parte di INVITALIA sul conto corrente bancario intestato all'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO – Filiale Unicredit-AG. Roma Via del Corso A - Via del Corso, n. 307 - 00186 Roma (RM). IBAN IT 72 A 02008 05181 000400582722; BIC/SWIFT UNCRITM1B44, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'invio da parte del PalaExpo della nota di debito e della Relazione conclusiva sulle attività erogate.

INVITALIA si riserva la possibilità di reperire la predetta somma anche attraverso procedure di sponsorizzazioni finanziarie. In tal caso, il PalaExpo dovrà garantire la presenza del logo dello/degli sponsor, unitamente al logo di INVITALIA, sulla campagna di comunicazione della Mostra, ad esclusione delle affissioni cittadine.

INVITALIA, inoltre, chiederà patrocini alle Amministrazioni pubbliche committenti.

IV. Durata della Mostra

L'evento inaugurale si terrà tra il 27/01/2025 e il 02/02/2025.

La durata della Mostra sarà di complessive n. 7 (sette) settimane (49 giorni), inclusi i lunedì di chiusura).

L'ingresso alla Mostra sarà gratuito.

Letto, approvato e sottoscritto

PALAEXPO
Il Direttore Generale
Dott. Fabio Merosi



INVITALIA
L'Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella



Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI
E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
02.10.2024 14:36:57 GMT+01:00